
Attività di controllo e prevenzione anche per gli enti non commerciali, le associazioni e le ONLUS

di [Federico Gavioli](#)

Publicato il 11 Giugno 2011

senza voler ridurre il ruolo svolto dagli enti del cd. 'terzo settore' nella società, di cui costituiscono una componente di assoluta rilevanza, occorre sottolineare che, in passato, non sempre è stata riscontrata dalla prassi operativa una perfetta coincidenza tra le finalità tutelate dal legislatore, meritevoli di essere considerate e sostenute col riconoscimento di consistenti vantaggi fiscali, e le attività effettivamente esercitate; pertanto tali contribuenti verranno controllati con particolare attenzione...

Di rilievo sono le strategie in materia di attività di controllo e prevenzione contenute nella circolare n. 21/E del 18 maggio 2011 dell'Agenzia delle Entrate, che traccia le linee guida dei controlli fiscali per quest'anno.

Il recupero dell'evasione fiscale anche per l'anno 2011 segue un percorso di continuità già utilizzato l'anno scorso. I risultati ottenuti l'anno scorso confermano la strategia basata sull'analisi del rischio, che consente di concentrare i controlli solo dove ce n'è veramente bisogno. In particolare la circolare suindicata dei tecnici ministeriali dedica molta attenzione al tutoraggio delle imprese, che coinvolge duemila grandi contribuenti e permette di verificare in anticipo le operazioni a rischio. In tema di accertamento sintetico saranno vagliate solo le posizioni, selezionate a livello locale, che tradiscono una forte differenza tra tenore di vita e reddito dichiarato.

Mantenere un livello di controllo adeguato senza insistere su accertamenti che dovessero rivelarsi infondati; sono queste le linee strategiche contenute nella circolare n. 21/E del 18 maggio dell'Agenzia delle Entrate, che traccia le linee guida dei controlli fiscali per quest'anno.

Dalle premesse del documento traspare la considerazione dell'elevata numerosità complessiva degli interventi effettuati che, anche grazie all'operatività della Guardia di finanza, fornisce un'adeguata risposta alla necessità del contrasto dell'evasione fiscale. Per l'Agenzia delle Entrate occorre non solo portare l'attenzione al mantenimento di una considerevole attività deterrente nei confronti di elusione ed evasione ma anche "centrare" un dinamismo degli incassi derivanti dalla definizione "mediata" della pretesa, mediante gli ordinari strumenti di deflazione a disposizione dei contribuenti.

Il documento, conferma sostanzialmente le linee tracciate lo scorso anno con l'omologa circ. n.20/E del 16 aprile 2010, salvo i necessari adeguamenti intervenuti a seguito di provvedimenti normativi.

I controlli agli enti non profit

In tale ottica, non deve meravigliare lo spazio dedicato al controllo degli Enti non profit. Senza voler ridurre il ruolo svolto da tali soggetti nella società, di cui costituiscono, una componente di assoluta rilevanza, occorre sottolineare che

in passato, non sempre è stata riscontrata dalla prassi operativa una perfetta coincidenza tra le finalità tutelate dal legislatore, meritevoli di essere considerate e sostenute con il riconoscimento di consistenti vantaggi fiscali, e le attività effettivamente esercitate.

L' "attenzione" dedicata agli enti non commerciali, da un lato, è ampiamente giustificata; dall'altro, è in perfetta linea con le novità apportate in materia dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Indubbiamente le agevolazioni fiscali riconosciute allo specifico settore economico-sociale sono tutt'altro che trascurabili e l'esperienza operativa acquisita negli anni dimostra il frequente "abuso" della qualifica di ente non commerciale per beneficiarne in modo indebito. Occorre però evitare generalizzazioni; il controllo deve conseguire un duplice risultato:

1. da un lato, verificare la reale natura dell'ente ovvero la sua corretta collocazione nella categoria di appartenenza formalmente dichiarata in funzione della finalità etico sociale perseguita, di natura solidaristica o mutualistica;
2. dall'altro al rispetto, laddove ne sussistano i presupposti, della normativa, in particolare, dettata ai fini della determinazione del reddito dagli artt. da 143 a 147 del DPR 917/86 nonché dalle disposizioni in materia di IVA e delle eventuali disposizioni di settore.

I controllo sugli enti associativi

I tecnici ministeriali evidenziano che in riferimento al contrasto all'utilizzo abusivo delle agevolazioni riservate agli enti associativi, anche quest'anno il budget di produzione prevede una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai soggetti in argomento. Pur rilevandosi che l'attività svolta nel corso del 2010 ha permesso di conseguire a livello nazionale risultati complessivamente positivi, nell'anno in corso è atteso il conseguimento di obiettivi superiori, prevalentemente sotto il profilo qualitativo. Per i tecnici ministeriali è necessario, pertanto, adottare ogni iniziativa diretta ad assicurare che l'analisi del rischio di abuso dei regimi agevolativi in materia sia eseguita con la massima cura, atteso che solo l'attenta valutazione degli indici di rischio determina una selezione mirata e la massima efficacia dell'azione di controllo. In proposito va accuratamente tenuta presente la diffusa esistenza di abusi di particolare rilevanza economica, alla quale va data precedenza assoluta nell'attività operativa, evitando di seguire situazioni di minima rilevanza, senza avere prima destinato il numero dei controlli programmati alle dette, più rilevanti situazioni di abuso, la cui individuazione va effettuata seguendo le indicazioni fornite dalle apposite metodologie emanate dalla Direzione Centrale Accertamento.

Il numero degli enti associativi presenti nella Provincia, appositamente censiti secondo le direttive impartite, va dunque analizzata approfonditamente a cura della funzione di governo ed analisi delle Direzioni provinciali, in stretta sinergia con l'Ufficio controlli (Area persone fisiche ed enti non commerciali, ove istituita) e gli Uffici Territoriali, sotto il necessario coordinamento del Direttore Provinciale, il quale è responsabile della qualità delle selezioni effettuate.

I controlli sulle ONLUS

La circolare prende in esame anche le ONLUS; nell'ambito dell'analisi di rischio relativa a tali organizzazioni deve essere riservata una cura particolare nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti presso le Regioni o le Province, ai sensi della legge n. 266 del 1991, al fine di fermare specifici profili di rischio circa lo

svolgimento di attività produttive e commerciali non marginali, come indicato nel decreto del 25 maggio 1995. Nelle ipotesi in cui venga riscontrato lo svolgimento delle dette attività, si procede al recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite e al disconoscimento della qualifica di Onlus di diritto, come definita dall'art. 30, c. 5, del decreto legge n. 185 del 2008, previa comunicazione alla struttura regionale o provinciale competente per i controlli previsti dalla citata legge n. 266 del 1991.

La circolare ricorda che per acquisire le informazioni riguardanti tali organizzazioni presso le strutture pubbliche regionali o provinciali deputate alla tenuta dei suddetti registri, è sempre possibile procedere alle relative richieste ai sensi dell'art. 32, c. 1, n. 5, del DPR n. 600 del 1973.

Per quanto attiene alle organizzazioni iscritte presso l'Anagrafe delle Onlus, si evidenzia l'importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali preparatori all'iscrizione nonché degli ulteriori adempimenti di competenza delle Direzioni Regionali previsti dal decreto 18 luglio 2003, n. 266. Per i soggetti iscritti in detta Anagrafe, le Direzioni Regionali rappresentano un osservatorio privilegiato al fine di individuare tempestivamente posizioni particolarmente a rischio e permettere i successivi controlli sostanziali da parte delle competenti strutture locali.

Qualora in sede di controllo risultino elementi rilevanti con riferimento alla possibile inosservanza delle condizioni e dei requisiti previsti per le Onlus, gli uffici devono informare sollecitamente la Direzione regionale competente, che valuta gli elementi riscontrati al fine dell'eventuale emanazione del provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe nei confronti dell'organizzazione.

11 giugno 2011

Federico Gavioli